Prot. n. 0116764 del 04/11/2026 - [AOO: USGEUNI] Decreti 4860/2026

Università di Genova

ATTO DI DELEGA

ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Il sottoscritto Prof. Antonio Uccelli, Rettore e rappresentante legale pro tempore dell'Università degli Studi di Genova, con sede in Genova, Via Balbi 5, C.F. e partita I.V.A. n. 00754150100, nato a Genova il 18/11/1964 e domiciliato per la sua carica presso la suddetta sede,

Premesso che

- l'Università di Genova è un ente complesso e di notevoli dimensioni, articolato in molteplici strutture di natura eterogenea svolgenti attività di diverso tipo, oltre quella didattica, site in differenti edifici, situati sia nel Comune di Genova, sia in altri Comuni delle provincie della regione Liguria;
- le attività svolte all'interno delle diverse Strutture dell'Ateneo presentano molteplici tipologie di rischio, fortemente differenziate sia per qualità che per intensità;
- ogni Struttura e Area Dirigenziale, spesso articolata al suo interno in ulteriori unità operative, ha una propria autonomia decisionale e di spesa;
- la particolare complessità organizzativa dell'Ente universitario non rende possibile al Rettore, in qualità di Datore di Lavoro come individuato dall'art. 2, comma 1, lettera b, del D.lgs 81/2008 e s.m.i. e dall'art. 2, comma 1 del D.M. 363/1998, attuare una efficace azione di prevenzione e controllo, non potendo essere presente in modo continuativo nei diversi luoghi di lavoro;
- le funzioni svolte presso il *Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI)* richiedono competenza adeguata e capacità professionale per lo svolgimento della attività di prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori, così come previsto dal citato D.lgs n. 81/2008 e s.m.i., nel rispetto del documento di valutazione dei rischi adottato ai sensi dell'art. 28 del citato D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- ai fini della presente delega si intende per "lavoratore" quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- al Prof. Edoardo Giovanni Battista Giannini è stata conferita, dal Rettore, la nomina di Direttore del *Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI),* con D.R. n. 2594 del 24/05/2024, per il triennio accademico 2024/2027, con scadenza il 31/10/2027, ai sensi dell'art.36 dello Statuto dell'Università degli Studi di Genova

Visto

- che il Prof. Edoardo Giovanni Battista Giannini, in qualità di Direttore del *Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI)*, è da considerarsi in possesso delle professionalità necessarie per l'attuazione degli obblighi previsti dalla legge a tutela della salute e della sicurezza del lavoro nell'ambito della Struttura ad esso affidata, in quanto le sue specifiche competenze e conoscenze per lo svolgimento delle attività in materia di prevenzione e protezione sono comprovate da adeguata attività di formazione certificata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come risulta dall'attestato rilasciato dall'Ospedale policlinico San Martino, in data 02/12/2021 e da successivo attestato di aggiornamento rilasciato da IRCCS AOM in data 01/07/2026;
- che le funzioni delegabili dal Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. devono essere esercitate con attribuzione di poteri di organizzazione, gestione, controllo ed autonomia di spesa e di disponibilità finanziaria per lo svolgimento delle funzioni delegate;
- che il Prof. Edoardo Giovanni Battista Giannini, in qualità di Direttore del *Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI)*, ha autonomia gestionale e di spesa e pertanto ha i necessari poteri richiesti dalla citata normativa per far fronte alle eventuali esigenze di intervento in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che, stante quanto sopra, al fine di garantire una più efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, si rende necessario decentrare le funzioni relative alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza sul lavoro;
- l'art. 2 comma 1 lettera b) e l'art. 6 del *Regolamento di Ateneo per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* pubblicato con D.R. 5704 del 27/11/2023;

Tutto ciò premesso, il Datore di Lavoro, come sopra individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i e dell'art. 6 del sopracitato *Regolamento di Ateneo per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*

DELEGA

Il Prof. Edoardo Giovanni Battista Giannini, in qualità di Direttore del *Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI),* ad effettuare in piena autonomia gestionale e di spesa, nell'ambito della Struttura da esso diretta, le seguenti funzioni, di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e all'art. 6 del *Regolamento di Ateneo per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* emanato con D.R. n.5704 del 27/11/23:

- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni dell'Università degli Studi di Genova in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica, avvalendosi della collaborazione del responsabile amministrativo o del coordinatore tecnico ove presente, entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., avvalendosi del supporto degli uffici della Direzione Generale preposti alle convocazioni dei lavoratori a visita medica;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per i lavoratori che prestano servizio presso il *Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI)*, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare tempestivamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere, avvalendosi anche della collaborazione del responsabile amministrativo o del coordinatore tecnico ove presente, agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (DUVRI), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 del citato D.lgs., e, su richiesta degli RLS finalizzata all'espletamento della loro funzione, consegnarne tempestivamente copia; il documento è consultato solo nelle sedi dell'Università ed è consultabile anche in formato elettronico tramite credenziali;

- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori che prestano servizio presso il *Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI)*, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- su indicazione dei Responsabili delle Attività Didattiche e di Ricerca in Laboratorio - RADRL (over presenti), fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente, le informazioni in merito a: la natura dei rischi; l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi.

Ai sensi dell'art. 6 del *Regolamento di Ateneo per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,* il Prof. Edoardo Giovanni Battista Giannini è inoltre tenuto a:

- osservare le misure generali di tutela previste dalla vigente normativa e dai provvedimenti assunti dall'Ateneo;
- individuare i Responsabili delle Attività Didattiche o di Ricerca in Laboratorio (RADRL) afferenti alla struttura e vigilare affinchè questi svolgano le rispettive funzioni nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 363/1998, al fine di garantire l'applicazione e il pieno rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- collaborare con il Datore di Lavoro, individuando i nominativi degli "Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso, e comunque, di gestione dell'emergenza";
- collaborare con il Datore di Lavoro, individuando ulteriori nominativi di lavoratori che svolgono compiti di Preposto, sulla base delle specifiche attività, oltre a quelli nominati dal datore di lavoro;
- collaborare con il Datore di Lavoro, adottando le misure ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- collaborare con il Datore di Lavoro, munendo, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, i lavoratori di apposita tessere di riconoscimento.

Nello svolgimento di attività a rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, il Prof. Edoardo Giovanni Battista Giannini, di concerto con i RADRL, per quanto di competenza, svolge gli obblighi di cui all'art. 109 del D.lgs. 101/2020 e s.m.i., riportati all'art. 6 commi 6 e 7 del *Regolamento di Ateneo per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*

Per lo svolgimento delle funzioni delegate, il Prof. Edoardo Giovanni Battista Giannini può:

- emanare disposizioni specifiche nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca;
- diffidare o interrompere l'attività in caso di pericolo grave e immediato per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- avvalersi della consulenza del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del Medico Autorizzato, dell'Esperto Sicurezza Laser, dell'Esperto di Radioprotezione e Specialista in Fisica Medica e degli uffici della Direzione Generale.

Il Prof. Edoardo Giovanni Battista Giannini, delegato delle funzioni dal Datore di Lavoro in forza del presente atto, è tenuto a svolgere l'incarico attribuitogli con ogni diligenza professionale e operando nell'interesse superiore dell'Università degli Studi di Genova.
La presente delega viene conferita per tutto il periodo in cui il Prof. Edoardo Giovanni Battista Giannini è investito della carica di Direttore del *Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI)* ed avrà efficacia dalla data di accettazione recante data certa.
Dalla data di accettazione della presente delega, il Datore di Lavoro non interferirà nelle attività conferite con il presente atto, salvo i poteri di controllo e vigilanza che gli spettano ai sensi di legge.

Onde consentire al Datore di Lavoro di vigilare sul corretto operato del delegato, quest'ultimo dovrà redigere una relazione scritta con cadenza annuale in merito all'assolvimento delle funzioni ad esso delegate, con obbligo comunque di segnalare al delegante ogni situazione che possa incidere in maniera apprezzabile anche sulle condizioni e sui termini di conferimento della presente delega.
Ai fini dell'adempimento di tutti gli oneri derivanti dalla presente delega, vengono conferiti al Prof. Edoardo Giovanni Battista Giannini ampi poteri di organizzazione e piena autonomia decisionale e di spesa in materia di gestione della sicurezza dei lavoratori del *Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI)*, in coerenza con la normativa nazionale e interna dell'Ateneo.
All'uopo, al Prof. Edoardo Giovanni Battista Giannini sono conferiti poteri di impartire direttive a tutti i lavoratori presenti nella Struttura dallo stesso diretta.

Nel caso il delegato si trovasse nella necessità di adottare misure indifferibili e urgenti per far fronte ad eventuali ulteriori interventi in materia di sicurezza e di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro di propria competenza, per cui non fosse sufficiente la dotazione ordinaria, il delegante, previa trasmissione di una dettagliata relazione redatta dal delegato, provvederà a richiedere agli Uffici competenti le necessarie variazioni di *budget*.

Al delegato è fatto obbligo di frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro programmati dal Datore di Lavoro.

In relazione alla particolare articolazione del *Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI)* e alle diverse tipologie di attività ivi svolte e delle conseguenti tipologie di rischio che ne derivano, il Prof. Edoardo Giovanni Battista Giannini, ai sensi dell'art. 16, comma 3 bis, del citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i., può a sua volta delegare specifici poteri di cui alla presente delega, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16.

Non è ammessa l'ulteriore subdelega.

Il Delegante

Il Rettore
Prof. Antonio Uccelli
(firmato digitalmente)

ANTONIO
UCCELLI
Università
degli Studi
di Genova
02.11.2026
19:03:40
GMT+01:00

per accettazione: il Delegato

Il Direttore del Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI)
Prof. Edoardo Giovanni Battista Giannini
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da EDOARDO GIOVANNI BATTISTA GIANNINI
Data: 04.11.2026 16:39:30 CET
Organizzazione: Università degli Studi di Genova